

28 Aprile 2010

Giornata Internazionale contro gli infortuni

Leggi bene PER NON FARTI **MALE**

*Le regole essenziali per lavorare in sicurezza
e conoscere meglio i tuoi diritti*



**LAVORO INSECUREO
VINCANO I DIRITTI.**



**PATRONATO
INCA CGIL**

*Non voglio raggiungere l'immortalità
con il mio lavoro.
Voglio arrivarci non morendo.*

Woody Allen

Diritto alla salute, diritto alla vita.

Non ci stancheremo mai di affermare che di lavoro non si deve morire; né tanto meno ammalarsi. Anche quest'anno, in occasione della giornata internazionale contro gli infortuni, l'Inca vuole offrire alle lavoratrici e ai lavoratori una guida di facile consultazione che li aiuti a conoscere meglio i loro diritti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

E' il nostro modo per ribadire non soltanto la solidarietà verso le tante, troppe vittime che ogni giorno vengono investite dalla piaga insopportabile degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche la nostra determinazione per contrastare gli atteggiamenti di coloro che, eludendo le leggi, contribuiscono a far diventare i luoghi di lavoro ostili alla salute e alla sicurezza delle persone.

La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, recita il primo articolo della Costituzione, ma non un lavoro qualsiasi, bensì un'occupazione dignitosa e rispettosa delle norme sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Ogni volta che si infrange questo principio è una sconfitta per l'Inca e per la Cgil.

Sappiamo che possiamo cambiare; lo dobbiamo fare se vogliamo che nel nostro Paese si riduca l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali. Questo vademecum, dunque, è un piccolo contributo per una grande battaglia di civiltà.

Raffaele Minelli
Presidente Inca Cgil

LEGGI BENE
PER NON FARTI MALE



Consigli pratici

E' un tuo diritto sapere:

- se hai a che fare con sostanze nocive, la **mascherina** e i **guanti** possono aiutarti ad evitare il contatto: **averli è fondamentale**;
- se devi salire su una impalcatura, il **casco** e la **cintura di sicurezza** sono gli strumenti per ridurre i danni di una eventuale caduta; possono salvarti la vita e non ti costa niente indossarli.

E' un tuo diritto sapere inoltre chi sono:

- il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)** dell'azienda (nelle piccole imprese può essere lo stesso datore di lavoro);
- il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**;
- il **Medico Competente**;
- i **lavoratori incaricati alla prevenzione** antincendio, al primo soccorso e alla gestione dell'emergenza.

Perchè rivolgersi all'Inca Cgil

Presso il Patronato potrai:

- **accertarti** che l'infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all'Inail;
- **controllare** che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell'infortunio o abbia riferito sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto e sulle situazioni di lavoro, responsabili della malattia;
- **verificare** che il datore di lavoro abbia denunciato tutti gli elementi retributivi utili per il corretto calcolo delle prestazioni Inail;
- **appurare** che l'Inail ti abbia riconosciuto le prestazioni in modo corretto;
- **avere** l'assistenza necessaria per presentare le domande finalizzate al riconoscimento del danno e delle prestazioni sanitarie;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale, contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero sbagliate.



L'informazione

E' anche un tuo diritto conoscere i doveri del tuo datore di lavoro.

La legge stabilisce che è obbligo del datore di lavoro fornirti le informazioni sul ciclo produttivo fin dall'assunzione e tutte le volte che intervengono modifiche.

I cartelli che segnalano i pericoli non bastano!

- **Se hai bisogno** di capire meglio le istruzioni; se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- **Se sei straniero** e hai difficoltà di comprensione dell'italiano, puoi chiedere che ti vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- **Puoi evitare imprevisti** chiedendo ogni volta che si esegue la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporta delle modifiche rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- **Una domanda in più** ti consente di capire se ci sono pericoli connessi alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire con gli opportuni accorgimenti.

La formazione

È obbligo dell'imprenditore, durante l'orario di lavoro, garantirti una formazione adeguata e innanzi tutto comprensibile, sostenendone i costi, per prevenire gli incidenti e lavorare in sicurezza:

- **già all'atto dell'assunzione** e prima di cominciare il lavoro;
- **in occasione del cambiamento di mansioni;**
- **quando intervengono modifiche tecnologiche** nel processo produttivo e sulle attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, impianti, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, che un muratore deve imparare a sollevare i carichi nel modo giusto, un meccanico deve sapere che non può lavarsi le mani con sostanze infiammanti, etc.



Le malattie professionali

Anche quando il lavoro ti fa ammalare Inca Cgil ti aiuta a rivendicare i tuoi diritti e quelli dei tuoi familiari.

Al Patronato potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere** l'assistenza medico-legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il tuo datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale, contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e nel caso assisterti per chiedere una revisione per aggravamento delle tue condizioni di salute;
- **sostenere** la tua causa davanti al tribunale qualora la salute non ti consenta di continuare a svolgere la mansione per cui sei stato assunto.

Infortuni in itinere

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ha normato il cosiddetto "infortunio in itinere" che prima di allora era riconosciuto soltanto ricorrendo per vie legali.

L'infortunio in itinere può avvenire:

- nel percorso casa-lavoro e viceversa;
- durante il trasferimento tra una sede lavorativa e un'altra;
- quando il lavoratore è costretto a lasciare il posto di lavoro per la pausa pranzo (in mancanza di mensa aziendale).



Tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro

Il Testo Unico su salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008) stabilisce che in ogni luogo di lavoro venga nominato almeno un Rappresentante per la sicurezza (Rls) che è il punto di riferimento per i lavoratori!

Al **Rls** puoi rivolgerti per chiedere informazioni e chiarimenti sul funzionamento degli strumenti di protezione.

E' un tuo compagno di lavoro. Ti puoi fidare!

Il numero dei Rappresentanti per la sicurezza (**Rls**) varia a seconda delle dimensioni dell'azienda:

- **1 per le aziende fino a 200 dipendenti;**
- **3 per le aziende da 201 a 1000 dipendenti;**
- **6 oltre i 1000.**

Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti l'Rls può essere individuato in ambito territoriale o nel comparto produttivo.

Il **Rappresentante per la sicurezza (Rls)** è scelto dai lavoratori. Nelle aziende dove c'è la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) viene designato scegliendolo tra i suoi componenti. Altrimenti è eletto direttamente dai lavoratori.

Diritti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In ogni luogo di lavoro, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto:

- a **ricevere** una formazione specifica a carico del datore di lavoro;
- ad **accedere** a tutti gli ambienti di lavoro, segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare;
- ad **essere consultato** tempestivamente e preventivamente dal datore di lavoro su tutti gli aspetti concernenti i rischi in azienda e le misure per evitarli;
- a **disporre** di documentazione e informazioni esaurienti, anche quelle provenienti dalle attività dei Servizi di vigilanza, quali Asl, Direzione del lavoro e vigili del fuoco;
- ad **avanzare** proposte per la prevenzione;
- a **ricorrere** alle autorità competenti (Asl, Direzioni del lavoro, Magistratura) qualora, nonostante le sue richieste, non vengano prese le giuste misure di prevenzione per garantire sicurezza durante il lavoro;
- ad **avere** un numero minimo di ore annue di permessi retribuiti, che varia a seconda della dimensione dell'azienda (12 ore fino a 5 dipendenti, 30 ore fino a 15 dipendenti, 40 ore sopra i 15 dipendenti) e, al pari dei rappresentanti sindacali, non può essere discriminato a causa dello svolgimento della propria attività.



Doveri del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con l'RLs puoi verificare che il lavoro venga svolto in condizioni di sicurezza e con efficaci misure di protezione della salute, perché i suoi compiti sono:

- **informare** i lavoratori sul documento riguardante la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione;
- **raccogliere** le loro osservazioni, discuterle e informarne l'azienda;
- **partecipare** attivamente alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- **formulare** osservazioni e proposte per attuare al meglio la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **verificare** l'applicazione delle misure di prevenzione organizzando incontri periodici dei lavoratori;
- **richiedere** la partecipazione di tutti i lavoratori alla formazione perché sia garantita la sicurezza nel lavoro.

In caso di infortunio

***L'Inca è dalla tua parte quando ti fai male.
Ti aiuta a difendere i tuoi diritti.***

Cosa fare in caso di infortunio:

- **contatta** subito il delegato sindacale che può aiutarti ad avere dall'Inca l'assistenza e la tutela necessarie;
- **avverti** immediatamente il datore di lavoro;
- **coinvolgi** il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;
- **devi** farti accompagnare al più vicino pronto soccorso se l'infortunio è grave. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra, consegnala al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, affinché tu possa avere tutta la documentazione necessaria.



Chi é il Medico Competente

Il Medico Competente deve tutelare la salute dei lavoratori, che il D.Lgs 81/2008 declina, non più solo come assenza di malattia o infermità, bensì come “completo benessere psicofisico, mentale e sociale”.

La sorveglianza sanitaria, che gli compete, va effettuata quando dalla valutazione dei rischi emergono situazioni di potenziale danno per le quali la normativa vigente prevede questo specifico obbligo.

La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore e a far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:

- 1) **prima** che il lavoratore venga adibito alla mansione a rischio, per evidenziare eventuali controindicazioni al lavoro cui è destinato;
- 2) **periodicamente** (con frequenza definita dal medico stesso e riportata nei protocolli diagnostici) per verificare la permanenza della idoneità fisica;
- 3) **su richiesta del lavoratore**, nel caso in cui in conseguenza dell'esposizione al rischio lavorativo o per condizioni personali, possa derivarne per lo stesso un peggioramento dello stato di salute;
- 4) **in fase preassuntiva**
- 5) **dopo un'assenza dal lavoro** per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi.

Oltre a tale attività, al *Medico Competente* sono attribuiti compiti collaborativi, informativi e formativi e, con il decreto legislativo 81, è coinvolto nel sistema di registrazione degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.



Doveri del Medico Competente

Al termine delle visite mediche il Medico Competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- 1) idoneità;
- 2) idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti (nel caso di temporanea deve essere indicato chiaramente il periodo);
- 3) inidoneità temporanea;
- 4) inidoneità permanente.

Il lavoratore, in caso di sopraggiunta inidoneità (parziale o totale, permanente o temporanea) alla mansione specifica, sia per malattia “comune” che per conseguenze di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, deve essere adibito “ove possibile” ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

In caso di controversie

Contro il giudizio del *Medico Competente*, il lavoratore può presentare ricorso all'Organo di vigilanza territoriale (servizi di medicina del lavoro delle Asl), entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di detto giudizio.

Con i medici del Patronato il lavoratore può affrontare tutte le problematiche conseguenti al giudizio di inidoneità espresso dal *Medico Competente*, a partire dalla predisposizione dell'eventuale ricorso, al cambio di mansione per non peggiorare il proprio stato di salute, all'evidenziazione dell'eventuale rapporto fra la patologia che ha determinato il giudizio ed il lavoro svolto (denuncia di malattia professionale all'Istituto assicuratore o richiesta di riconoscimento di "causa di servizio" per i pubblici dipendenti all'Amministrazione), fino alle problematiche riguardanti l'invalidità al lavoro nei casi più gravi.



Un aggiornamento costante

Inca, nella sua attività di tutela, assicura:

- percorsi di formazione per far emergere le malattie da lavoro ed eventuali infortuni non denunciati;
- un'adeguata informazione rivolta ai lavoratori per garantire la massima esigibilità dei diritti all'indennizzo e al risarcimento del danno.

Prestazioni e indennizzi

Il datore di lavoro deve pagare:

- **per intero la giornata** in cui è avvenuto l'incidento o si è manifestata la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro;
- **il 60% della retribuzione**, più l'eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera), per i successivi 3 giorni.

L'Inail deve pagare:

- **dal quarto giorno** successivo a quello in cui è avvenuto l'incidento o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo);
- **fino al 90° giorno**, un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento;
- **dal 91° giorno**, la stessa indennità aumentata al 75%.



A chi rivolgersi per essere curati

Le cure sanitarie sono fornite:

- **dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale**, oppure dagli ambulatori dell'Inail ove esistenti;
- **dall'Inail**, qualora si abbia bisogno di apparecchi protesici, cioè di quegli strumenti e di quelle attrezzature necessari per il lavoratore infortunato, per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica). La richiesta deve essere inoltrata alla sede territoriale Inail di appartenenza.

Attenzione

Se l'infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell'evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia.

Se la causa dell'infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l'Inail e l'Inps garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico, fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell'evento (causa lavorativa o comune).



La rendita per inabilità permanente

Al termine del periodo di inabilità temporanea, l'Inail invita il lavoratore a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall'infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

La legge stabilisce:

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000

- Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
- Se il grado di inabilità riconosciuto è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, può richiedere alla sede Inail di appartenenza la revisione del grado di inabilità.

Il danno biologico

Il danno biologico, inteso come perdita dell'integrità psicofisica, è stato introdotto nell'ambito dell'indennizzo Inail dall'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000.

Prima di questa data, l'Ente assicuratore ha indennizzato soltanto la perdita della capacità lavorativa.

La novità del danno biologico ha comportato, quindi, la modifica del sistema indennitario Inail.

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi.

Pertanto, in base all'art. 13, il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica: l'indennizzo in capitale, che si aggiunge alla rendita già prevista dalla vecchia normativa.



Cosa è cambiato?

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24.7.2000, l'Inail corrisponde un **indennizzo in capitale** se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6% e il 15%. Questo consiste in una prestazione economica erogata **in unica soluzione**, calcolata sulla base della specifica tabella (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all'età e alla percentuale di danno riconosciuta.

Se il grado di inabilità è compreso fra il 16% e il 100%, l'Inail riconosce un **indennizzo in rendita**, che è costituito da due quote:

- la prima, calcolata sulla base della specifica tabella del danno biologico;
- la seconda, relativa alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

TABELLA RIEPILOGATIVA INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO

Grado di menomazione (tab. menomazioni)	Indennizzo del danno biologico	Indennizzo delle conseguenze patrimoniali
Inferiore al 6%	In franchigia	-----
Uguale e superiore al 6% e fino al 15%	Indennizzo in capitale in base alla tabella danno biologico a prescindere dal reddito	Si presume che non ci siano conseguenze in termini di danno patrimoniale
Uguale e superiore al 16%	Indennizzo in rendita in base alla tabella danno biologico a prescindere dal reddito	Danno patrimoniale più tabella dei coefficienti



Sistema di revisione degli indennizzi in capitale e delle rendite

Per i casi denunciati fino al 24.7.2000

La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'Inail (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva).

In caso di infortunio, entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita, il lavoratore può richiedere o può essere invitato dall'Ente a sottoporsi a visita:

- ogni anno nei primi quattro anni;
- alla scadenza del settimo anno;
- alla scadenza del decimo anno.

In caso di malattia professionale, la revisione del grado di inabilità può avvenire entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

Può essere richiesta dall'interessato o essere disposta dallo stesso Ente, secondo le seguenti modalità:

- **prima visita** dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia.

- **ultima visita** alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

Per le patologie, come la silicosi e l'asbestosi, non sono previsti limiti di tempo.



Per i casi denunciati dopo il 24.7.2000

Danni inferiori al 6%

I lavoratori infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%, possono chiedere l'aggravamento:

- **entro 10 anni** (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'incidente sul lavoro;
- **entro 15 anni** (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della patologia.

Ottenuto il riconoscimento dell'aggravamento

superiore al 6% il lavoratore ha diritto a richiedere:

- l'**indennizzo in capitale** per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% fino al 15%;
- la **liquidazione della rendita** per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 16%.

Se trattasi di tumori, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.



Danni tra il 6% e il 15%

I lavoratori infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%, in caso di aggravamento, possono avanzare le richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso:

- **entro 10 anni** (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'incidente sul lavoro;
- **entro 15 anni** (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della patologia.

Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell'indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Pertanto, non possono essere avviate altre richieste analoghe. L'impossibilità di ottenere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale, tuttavia, non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita.

Danni pari o superiori al 16%

In questi casi, la revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'Inail o dal lavoratore entro 10 anni, in caso di infortunio, e entro 15 anni in caso di malattia professionale.



Cosa si può fare per il riconoscimento del danno differenziale

Fino al 2000, l'Inail ha indennizzato, in caso di infortunio o di malattia professionale, la sola perdita della capacità lavorativa, escludendo quei danni alla salute di natura esistenziale, relazionale, estetica che, invece, sono stati inclusi con l'introduzione del cosiddetto danno biologico nel decreto legislativo n.38 del 2000. A partire da questa data, l'Inail indennizza la perdita dell'integrità psicofisica, ma lo fa ancora in modo standardizzato, limitandosi a riconoscere solo una parte delle conseguenze che un infortunio o una malattia professionale producono sulle condizioni di vita complessivamente intese.

Non è un caso che la quota indennizzata dall'Inail è sostanzialmente inferiore a quella che la lavoratrice e il lavoratore possono ottenere anche per vie legali in sede civilistica dal datore di lavoro.

Per questo, nonostante la normativa del 2000, a coloro che hanno subito un danno alla salute per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, non è preclusa la possibilità di chiedere, anche per via giudiziaria, al datore di lavoro, il risarcimento di quanto non è stato già indennizzato dall'Inail.

In questi casi, l'Inca è in grado di assistere la lavoratrice e il lavoratore in tutte le fasi di svolgimento del contenzioso, potendo contare su propri medici-legali e avvocati.

Causa di servizio

Per i pubblici dipendenti (compresi le forze di polizia e i vigili del fuoco), la causa di servizio corrisponde al riconoscimento di un infortunio o di una malattia da lavoro. Il compito di garantire l'indennizzo dei danni alla salute subiti dal lavoratore o dalla lavoratrice spetta alle pubbliche amministrazioni.

Nella generalità dei casi, la domanda di riconoscimento di causa di servizio è finalizzata all'ottenimento di prestazioni economiche e previdenziali. Tuttavia, può essere anche proposta per il semplice accertamento del nesso di causalità. In tal caso, pur non essendo correlata alla richiesta di specifiche provvidenze, genera di per sé diritti amministrativi ed economici.

Si tratta di prestazioni con criteri e finalità diversi, indipendenti le une dalle altre, che possono essere accordate tutte o in parte a seconda delle conseguenze che l'evento lesivo ha prodotto sull'integrità psicofisica del dipendente pubblico.



Rendita per morte

L'Inail, nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, riconosce ai familiari una rendita pari alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento, così ripartita:

- 50% al coniuge e il 20% a ciascun figlio minorenni o a carico, fino a 26 anni se studente universitario.

Ai figli orfani di entrambi i genitori è riconosciuta una rendita del 40% della retribuzione percepita dal genitore deceduto per cause riconducibili al lavoro. La stessa percentuale spetta a quelli nati dalle coppie di fatto, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2009, in quanto al convivente superstite non viene dato alcun beneficio.

In mancanza di coniuge e figli, la rendita per morte spetta nella misura del 20% ai genitori naturali e adottivi e del 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle, se conviventi o a carico del lavoratore.

La rendita, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

Come si ottiene la rendita ai superstiti

In caso di decesso a causa di infortunio o di malattia professionale provvede direttamente l'Inail su denuncia del datore di lavoro.

Tuttavia, in assenza di tale denuncia, l'Inail può provvedere comunque sulla base di una richiesta dei superstiti. Alla domanda deve essere allegata anche la documentazione sanitaria dalla quale è possibile rilevare la causa della morte.

Quando l'evento luttuoso avviene in un momento successivo all'infortunio, i superstiti hanno diritto ad avere la rendita del familiare deceduto, ma devono farne espressamente richiesta all'Inail allegando alla domanda la documentazione sanitaria.

In ogni caso, l'Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti questa opportunità. Gli eredi del titolare della rendita hanno tempo 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Inail per avviare la domanda.



Gli uffici Inca regionali

Nord Italia

VAL D'AOSTA

11100 AOSTA
Via Binel, 24
Tel. 0165/271661
Fax 0165/271699
valledaosta@inca.it

PIEMONTE

10152 TORINO
Via Pedrotti, 5
Tel. 011/2442499
Fax 011/2442421
piemonte@inca.it

LIGURIA

16152 GENOVA
Via S. Giovanni d'Acri, 6
Tel. 010/6028436
Fax 010/6028200
liguria@inca.it

LOMBARDIA

20099 SESTO S. GIOVANNI
Viale Marelli, 497
Tel. 02/26254333
Fax 02/2480944
lombardia@inca.it

VENETO

30174 MESTRE
Via Peschiera, 5
Tel. 041/5497928
Fax 041/5497917
veneto@inca.it

TRENTINO

38100 TRENTO
Via dei Muredei, 8
Tel. 0461/303911
Fax 0461/935176
trentino@inca.it

ALTO ADIGE

39100 BOLZANO
Viale Trieste, 70 - 70a
Tel. 0471/926546
Fax 0471/926447
altoadige@inca.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

33050 GORIZIA
Via 3a Armata, 117/6
Tel. 0481/522518
Fax 0481/524093
friuliveneziagiulia@inca.it

Gli uffici Inca regionali

Centro Italia

EMILIA ROMAGNA

40121 BOLOGNA
Via Marconi, 69
Tel. 051/294820
Fax 051/246642
emiliaromagna@inca.it

TOSCANA

50132 FIRENZE
Via P. Capponi, 7
Tel. 055/5036
Fax 055/50360450
toscana@inca.it

MARCHE

60131 ANCONA
Via 1° Maggio, 142/a
Tel. 071/2857626
Fax 071/2910002
marche@inca.it

UMBRIA

06128 PERUGIA
Via del Macello, 26-28
Tel. 075/506981
Fax 075/5069828
umbria@inca.it

LAZIO

00185 ROMA
Via Buonarroti, 12
Tel. 06/47823307-08
Fax 06/4824298
lazio@inca.it

ABRUZZO

65126 PESCARA
Via B. Croce, 108
Tel. 085/45431
Fax 085/4543351
abruzzo@inca.it



Gli uffici Inca regionali

Sud Italia

MOLISE

86100 CAMPOBASSO
Via T. Mosca, 11
Tel./Fax 0874/492523
molise@inca.it

CAMPANIA

80142 NAPOLI
Via Torino, 16
Tel. 081/3456326
Fax 081/5538782
campania@inca.it

PUGLIA

70123 BARI
Via V. Calace, 4
Tel. 080/5736111
Fax 080/5278649
puglia@inca.it

BASILICATA

85100 POTENZA
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971/301210
Fax 0971/35110
basilicata@inca.it

CALABRIA

88100 CATANZARO
Via Massara, 22
Tel. 0961/778418
Fax 0961/778419
calabria@inca.it

SICILIA

90145 PALERMO
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091/6825864
Fax 091/6819127
sicilia@inca.it

SARDEGNA

09122 CAGLIARI
Viale Monastir, 35
Tel. 070/287656
Fax 070/275120
sardegna@inca.it

Note

Patronato INCA

Tutti i sinonimi della tutela



Milioni di persone rinunciano ai loro diritti, spesso perché non sanno come farli valere. Per questo c'è l'INCA che offre i suoi servizi, assicurando l'assistenza e la tutela necessarie. Il pensionamento, il lavoro, la maternità, gli infortuni, le malattie professionali, il rinnovo e il rilascio dei permessi di lavoro sono eventi della vita sui quali si fonda la missione del Patronato INCA: la parola giusta, al momento giusto.



PATRONATO
INCA CGIL

Numero attivo nei giorni festivi dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Patronato Inca Cgil

Via G. Paisiello, 43 - 00198 ROMA

Tel. 06/855631 Fax 06/85352749

www.inca.it